

Rodolfo Savelli

Scrivere lo statuto amministrare la giustizia organizzare il territorio

[A stampa in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. Savelli, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, 19), paragrafi 1 e 2, pp. 1-22 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

1. *Preludio: "continuatori" diligenti e "nipotini" smemorati (a proposito di un suggerimento di Savigny)*

Non speri il lettore di trovare nelle prossime pagine una trattazione sistematica del fenomeno statutario in Liguria, o qualcosa di equivalente a quella « deduzione d'una filosofia della Storia Patria », auspicata da Cornelio Desimoni a metà dell'Ottocento, quando segnalava il progetto di bibliografia di Rossi e Belgrano¹. Né speri di trovare un'illustrazione di tutti gli statuti censiti nel *Repertorio*: non è questa la sede per un'analisi del genere.

Forse un titolo più consono al saggio sarebbe stato *Due o tre cose che so (e non so) di loro*; ma sarebbe troppo dissonante con gli usi accademici. I temi ricordati nel titolo non sono, perciò, che alcuni dei problemi emersi durante il lavoro di catalogazione, senza peraltro poter sostenere di aver trovato risposte definitive per tutti. Si procederà per "casi", non certo con sistematicità; si indicheranno percorsi di lettura, ipotesi per ricerche future, che potranno (spero) essere più facilmente effettuate con uno strumento come questo repertorio².

Non va dimenticato che l'idea di bibliografie di tale genere nasce nella prima metà dell'Ottocento sotto la diretta influenza di un noto passo della *Geschichte* di Savigny: lo studioso tedesco aveva affermato che (per usare la traduzione fattane da Bonaini) « riuscirebbe di somma istruzione quell'opera la quale istituisse un esame comparativo degli uni [statuti] con gli altri »³. La precondizione indispensabile per l'analisi comparata dei testi statutari era ovviamente un censimento degli stessi; e quindi in tutti i progetti e le realizzazioni ottocentesche, sia a livello nazionale, sia a livello locale, si può notare una presenza più o meno esplicita, più o meno approfondita (talvolta una mera citazione) del passo e/o del pensiero di Savigny. Si giunse perfino ad ipotizzare una pubblicazione congiunta della *Geschichte* con la bibliografia di Bonaini⁴.

¹ C. DESIMONI, *Sul frammento di Breve genovese scoperto a Nizza*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », I (1858, ma 1862), p. 107; ricordo come la parte dedicata a Genova del lavoro del Rossi fosse stata preparata da Luigi Tommaso Belgrano.

² Alcuni temi sono già stati illustrati in miei precedenti articoli da cui riprendo diverse parti e che citerò nel contesto appropriato (« *Capitula* », « *regulae* » cit.; *Gli statuti della Liguria* cit.; *Geografia statutaria e politiche fiscali*, in *Studi in onore di Victor Uckmar*, Padova 1997, II, pp. 1099-1116; *Statuti e amministrazione della giustizia a Genova nel Cinquecento*, in « Quaderni Storici », XXXII, 2002, n. 110, pp. 347-377). Un tema che meriterà approfondite ricerche è quello della Liguria "signorile" e della sua esperienza statutaria, sia che si guardi agli insediamenti clavesanici e carretteschi della riviera di ponente, sia, ad esempio, al complesso reticolo dei domini degli Spinola e dei Fieschi tra Appennino e "Oltregiogo", su cui cfr. una prima indicazione in A. SISTO, *I feudi imperiali del Tortonese (Sec. XI-XIX)*, Torino 1956.

³ F.C. VON SAVIGNY, *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*, Heidelberg 1834² III, § 189, p. 513; il passo citato apre il lavoro di F. BONAINI, *Alcuni appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani*, in « Annali delle università toscane », II (1851), p. 141. La traduzione di Bollati (Torino 1854, I, p. 714), come osservarono diversi studiosi nell'Ottocento (cfr. per esempio F.G. LA MANTIA, *Edizioni e studi di statuti italiani nel secolo XIX*, in « Rivista Storica Italiana », V, 1888, pp. 471-472), era in tale occasione infelice, in quanto rese *Untersuchung* con "collezione" (forse non del tutto involontariamente secondo l'ipotesi di G.S. PENE VIDARI, *Introduzione* cit., p. XIV). Cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, II/2, Padova 1882, p. 654: « negli ultimi tempi si diede opera a compilare bibliografie degli statuti. L'eccitamento venne dal Savigny ».

⁴ Già nel 1853 Cesare Guasti, recensendo il lavoro di F. BONAINI, *Alcuni appunti* cit., annunciava una seconda edizione della bibliografia « a corredo di una nuova stampa torinese dell'opera di Savigny » (C. GUASTI, *Studi storici e bibliografici sopra gli statuti de' comuni italiani*, in « Archivio Storico Italiano », IX, 1853, Appendice 28, p. 217); il progetto dovette proseguire ancora per qualche tempo, visto che in un avviso pubblicitario relativo alla traduzione del Bollati (« Il crepuscolo », V, 1856, n. 46, p. 736) si segnalava che sarebbe stata accompagnata dalla bibliografia di Bonaini (di cui segnalò due copie interfoliate e con aggiunte in BRT, *St. It.* 153 e 154). Su Bonaini cfr. S.P.P. Scalfati, *I Brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2001, p. 292 e sgg. Sull'influenza di Savigny cfr. L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma 1984; EAD., *L'interpretazione della Geschichte di Savigny nella scienza giuridica preunitaria*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LXVIII (1995), pp. 91-106; EAD., *Savigny in Italien*, in « Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte

È in tale clima che si trovarono ad agire Desimoni, Belgrano e Rossi: una fortissima attenzione alle fonti medievali e al fenomeno statutario, con esiti editoriali e scientifici molto diversi, in stretto contatto e dialogo con uomini e istituzioni dell'Italia sabauda⁵. Nel settembre del 1852 il giovane Rossi poteva annunciare ad Ercole Ricotti di aver trovato gli statuti di Apricale, di cui proponeva anche l'edizione:

confusi a carte di niuna importanza e per terra, mi vennero alle mani gli statuti di quell'antico comune fatti negli anni 1267-68-70-76-79-88 ... oltre ancora a varie aggiunte operatevi nel secolo seguente. Essi sono scritti in carta pergamena con caratteri gotici, e colle iniziali in rosso, e quantunque in alcuni luoghi e per l'umidità ed altre intemperie dell'aria non fossero più intelligibili, pure mi riuscì coll'uso dell'acido gallico di farvi rinascere quasi intieramente le lettere⁶.

Sono ancora da chiarire i motivi per cui l'edizione, nonostante l'accettazione da parte di Ricotti e della Deputazione subalpina, dovette aspettare più di un secolo per vedere la luce; da allora, tuttavia, Rossi non si allontanò dallo studio di questi documenti⁷. Lo stretto raccordo con la cultura storica italiana emerge non solo dalla presenza a qualificati momenti di dibattito come il *Congresso delle deputazioni e società italiane di storia patria* del 1880, ma anche dalla collaborazione, ad esempio, al *Corpus statutorum italicorum* di Pietro Sella, con il progetto di un volume dedicato alla Liguria (sebbene non si giungesse poi a concrete realizzazioni)⁸. Il programma scientifico di Rossi risente di molte delle idee allora dominanti (destinate a lunga vita), a partire da quella di privilegiare lo studio delle fonti fino al Tre-Quattrocento:

l'importanza però di questi statuti varia a seconda dell'antichità ed a seconda del luogo cui si riferiscono. A seconda dell'antichità, perché tutti gli statuti posteriori al XV secolo, accogliendo già massime di legislazione uniformi e generali non pure in Italia, ma ben anco in tutta Europa, vogliono naturalmente essere posposti a quelli compilati in secoli precedenti, a ciascuno dei quali rimane un'impronta tutta particolare⁹.

Il progetto di censimento si accompagnava al disegno di uno studio comparativo (uno dei propositi

», 19 (1997), pp. 17-30 (con ulteriori indicazioni bibliografiche); in particolare sulla questione della bibliografia di Bonaini, EAD., *Un'inedita lettera di Savigny a Bollati*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 26 (1997), p. 319. Per un inquadramento generale da un punto di vista storiografico, oltre al saggio di G.S. PENE VIDARI, *Introduzione* cit., cfr. C. MONTANARI, *Gli statuti piemontesi: problemi e prospettive*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga*, Bordighera 1990, pp. 103-207; F. SOFIA, *Per un repertorio memorizzato* cit.

⁵ Una stimolante ricostruzione delle vicende e dei personaggi qui ricordati è in E. GRENDI, *Storia di una storia locale. L'esperienza ligure 1792-1992*, Venezia 1996, *passim*; sul retroterra cfr. G.P. ROMAGNANI, *Storiografia e politica culturale nel Piemonte di Carlo Alberto*, Torino 1985.

⁶ BCB, mr. Aut. III. 3. 22 (51 e 54).

⁷ Cfr. G. ROSSI, *Memoriale intimo*, a cura di L. GASPARINI, Ventimiglia 1983, pp. 14-15; sul Rossi cfr. N. LAMBOGLIA, *Girolamo Rossi (1831-1914)*, in « Rivista Ingauna e Intemelina », n.s., XIX (1964), pp. 1-17; da integrare con ID. *Catalogo dei documenti e manoscritti della Biblioteca di Girolamo Rossi*, *Ibidem*, pp. 18-30.

⁸ In P. SELLA, *Piano di pubblicazione di un Corpus statutorum italicorum*, Roma 1906, p. 5, non sono indicati i nomi dei potenziali collaboratori; cfr. però le lettere di Sella del 1908 a Rossi in IISL, *fondo Rossi* 95. Il volume avrebbe dovuto comprendere gli statuti di Apricale, Castellaro, Cosio, Penna, Taggia e S. Stefano; era così esclusa Albenga, che in un periodo antecedente Rossi avrebbe voluto pubblicare insieme con molti dei testi sopra menzionati (cfr. *infra* nota 11). Un altro, successivo, progetto di pubblicazione di statuti della Liguria occidentale è quello ricordato da L. GIORDANO, *Girolamo Rossi e gli statuti della Liguria*, in *Memorie Liguri*, San Remo 1939, I, pp. 21-22: avrebbe dovuto essere curato da Dante Scarsella e Nilo Calvini. Non vide la luce nella forma ricordata, ma Calvini realizzò successivamente molte delle edizioni allora progettate.

⁹ G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., p. 16. Sul problema della periodizzazione cfr. *supra*. Significativo, in proposito, il dibattito che si svolse al già citato secondo congresso delle deputazioni di storia patria, in specie per gli interventi di G.I. Ascoli e P. Del Giudice (« Archivio storico lombardo », VII, 1880, pp. 658, 703).

più diffusi e ripetuti lungo tutto il XIX secolo, eppure quasi mai praticato)¹⁰. Nel 1874 Rossi prevedeva una monumentale (e irrealizzabile) opera contenente l'edizione dei più importanti statuti della Liguria occidentale, accompagnata da una bibliografia generale¹¹. Quest'ultima vide la luce, come è noto, nel 1878; in essa era preannunciato un secondo volume di

cenni storico-critici... che scuserà agli eruditi la lettura di voluminosi codici... E mentre compulseremo quelle venerande reliquie... ci studieremo altresì di considerarle come filologi, facendo tesoro di molti vocaboli, che eliminati dall'uso o vivi tutt'ora nei nostri dialetti, potranno arricchire considerevolmente i rinomati glossari del Ducange e dello Henschl¹².

In realtà il programma si modificò *in itinere*. Mentre le edizioni continuarono al rallentatore, lo studio comparativo sembra essersi fermato a non molte schede di appunti; prese avvio invece l'indagine storico-linguistica, conclusa nel *Glossario medievale ligure*, in cui i testi statutarî furono largamente utilizzati¹³.

Sono gli stessi anni in cui Sforza dava alle stampe la bibliografia relativa alla Lunigiana (cui Podestà faceva seguire la pubblicazione degli statuti duecenteschi di Sarzana), e in cui si consumava la storia delle edizioni degli statuti genovesi, aperta da quella non felicissima curata dal Promis, e proseguita attraverso le vicissitudini della preparazione di un volume degli *Historiae Patriae Monumenta*: Belgrano iniziava a delineare nel 1875 quello che conterrà poi le *Leges genuenses*; nel 1884 era già dato come « in corso di stampa »; vide la luce con immensa fatica solo nel 1901, anche in conseguenza della morte di due dei curatori (lo stesso Belgrano e Desimoni)¹⁴.

Questo fervere di iniziative editoriali e di ricerca archivistica e bibliografica non fu tuttavia particolarmente foriero di frutti e di interessi nuovi di ricerca. In effetti, a parte il ricordato studio di Desimoni e diversi contributi di Enrico Bensa¹⁵, l'attenzione maggiore per le fonti giuridiche medievali genovesi e liguri (non solo quelle statutarie) sembra venire dalla Germania con le ricerche di Heyd, Blumenthal, Caro, Lastig, Sieveking¹⁶. Si era in effetti di fronte ai primi "sintomi"

¹⁰ « Di comparazione, però, gli storici del diritto italiano non si soffermano a parlare, se non al massimo per gli statuti dello stesso Comune »: G.S. PENE VIDARI, *Censimento ed edizione degli statuti con particolare riferimento al Piemonte*, in « Archivio storico ticinese », XXXII (1995), p. 275.

¹¹ Rossi a Ricotti BCB, mr. Aut. V. 39 (22) 20.4.1874: intendeva pubblicare quelli di Albenga, Apricale, Cosio e Mendatica, Diano, Lavina, Porto Maurizio, Oneglia e Lingueglietta (per le trascrizioni da lui preparate cfr. IISL, fondo Rossi 74-78).

¹² G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., p. 20.

¹³ Per gli appunti cfr. G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria occidentale. Saggio storico-critico-bibliografico*, IISL, fondo Rossi 95. Curiosamente in apertura dell'Appendice alla bibliografia (pubblicata nel 1888), scriveva che « essendo pronta per le stampe una seconda parte del nostro lavoro sugli *Statuti della Liguria* reputiamo ora necessario far precedere un'appendice », ma un'opera del genere non sembra essere rimasta neppure tra i suoi manoscritti. ID., *Glossario medievale ligure*, Torino 1896 (e in « Miscellanea di storia italiana », s. III, t. IV, 1898, pp. 1-136); *Appendice* (*Ibidem*, s. III, XIII, 1909, pp. 133-218).

¹⁴ G. SFORZA, *Saggio di una bibliografia storica della Lunigiana*, Modena 1874; L. PODESTÀ, *Statuti di Sarzana dell'anno MCCLXIX*, in « Monumenti di Storia Patria per le provincie Modenesi », Serie degli Statuti, IV, fasc. I (1893); V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, in « Miscellanea di Storia Italiana », XI (1870), pp. 513-780. Sulle *Leges genuenses*, a cura di C. DESIMONI, L.T. BELGRANO, V. POGGI, *Augustae Taurinorum 1901* (HPM, XVIII) cfr. diverse lettere di Belgrano a Vincenzo Promis del 1875-1876 in BRT, *Archivio Promis*; L.T. BELGRANO, *Il secondo registro della curia arcivescovile di Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XVIII (1887), p. 4; A. MANNO, *L'opera cinquantenaria della R. Deputazione di storia patria di Torino*, Torino 1884, p. 157. Interessanti lettere di Antonio Manno e Domenico Carutti a Vittorio Poggi in Archivio Privato Poggi, Albissola (ringrazio la dottoressa D. Restagno per la cortese disponibilità).

¹⁵ Per il Desimoni cfr. *supra* nota 1; indicazioni bibliografiche su Bensa in E. DERVIEUX, *L'opera cinquantenaria della R. Deputazione di storia patria di Torino*, Torino 1935, pp. 102-104. Bensa presiedette nel 1897 la sezione di « legislazione e giurisprudenza storica » della Società ligure di storia patria, ma non sembra che questa abbia prodotto risultati rilevanti.

¹⁶ W. HEYD, *Untersuchungen über die Verfassungsgeschichte Genua's bis zur Einführung des Podestats um das Jahr 1200*, in « Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft », Tübingen 1854; TH. BLUMENTHAL, *Zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von Genua im zwölften Jahrhundert*, Galbe a. S. 1872; G. LASTIG, *Entwicklungswege und Quellen des Handelsrechts*, Stuttgart 1877; ID., *Die Accomendatio. Die Grundform der heutigen Kommanditgesellschaften in ihrer Gestaltung vom XIII. bis XIX. Jahrhundert und benachbarte Rechtsinstitute*,

di quella insensibilità per le vicende storico-giuridiche e storico-istituzionali che caratterizzò per quasi tutto il XX secolo la storiografia genovese (nonostante lodevoli eccezioni, come Alessandro Lattes).

L'unico tentativo di far fruttare con un'interpretazione sistematica il lavoro del Rossi e le edizioni ottocentesche (utilizzando anche l'appena edito volume delle *Leges genuenses* negli HPM) è pertanto rappresentato dal lavoro di Giovanni Zirolia, il cui saggio non sembra aver avuto particolare eco o influenza¹⁷. Lo studioso sardo, con un attento quanto spigliato impiego di *libri iurium* e statuti, intendeva dimostrare che

in Liguria adunque, come altrove, fu un movimento e tutto un complesso di cause, vuoi anche talora in apparenza disperate, che pur tuttavia fin dal medioevo tendevano ad avviare il diritto per la lunga strada della omogeneità¹⁸.

Tale assunto poteva essere da lui constatato (più che dimostrato) proprio perché erano privilegiati sia i *libri iurium* genovesi - una fonte eminentemente prodotta dalla (e per la) Dominante -, sia le formule di approvazione degli statuti delle comunità da parte di Genova. Modello metodologico della sua indagine era stato l'emblematico articolo di Besta dedicato al rapporto tra gli statuti di Venezia e di Chioggia, uno degli studi più riusciti tra quelli volti ad individuare "aree statutarie" e/o "statuti tipici"¹⁹.

Chi in qualche modo ricalcò le orme di Zirolia fu proprio lo stesso Besta che in un "pirotecnico" capitoletto del suo *magnum opus* riprese i lavori dello studioso sardo e del Rossi²⁰. Le pur straordinarie conoscenze del Besta non portarono a risultati pari all'altezza della sua fama: lo studio degli statuti distinti per zone politico-geografiche lo indusse a superficialità e svarioni di non poco conto. Se è vero che si può affermare (sia pure con le dovute cautele) che lo statuto di Genova « ebbe in tutta la Liguria valore di diritto suppletivo accanto al diritto locale », diverse « derivazioni » e « dipendenze » enunciate da Besta sono tali solo per contiguità su di una carta geografica del 1925 (e neanche tutte), e non certo per una qualche effettiva e specifica influenza politica o culturale²¹. Restava valida, comunque, l'ispirazione di fondo, vale a dire l'aver compreso come, nelle aree soggette a Genova, il diritto della Dominante vi giocasse un ruolo di primo piano.

Dopo Besta si apre un lungo periodo di sostanziale insensibilità per la storia giuridica (e del territorio) di Genova e della Liguria, interrotto saltuariamente da singoli ed episodici contributi locali. Le cause possono essere state differenti: una "cattiva" lettura delle opere di Lopez (in un passo della sua straordinaria biografia di Benedetto Zaccaria si può anche trovare enunciata una certa indifferenza per particolari aspetti della storia medievale regionale: « la storia di Genova va fatta più dal di fuori che dal di dentro; i suoi abitanti vivono, lottano, si illustrano più fuori le mura, oltre il porto, che non nell'arco delle Riviere »)²²; il prevalere della storiografia idealistica; il

Halle 1907; G. CARO, *Die Verfassung Genuas zur Zeit des Podestats*, Strassburg 1891; H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi* cit.

¹⁷ G. ZIROLIA, *Intorno agli statuti dei comuni liguri nel medio evo*, Sassari 1902; su Zirolia cfr. *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia. 1860-1980*, III/2, Casale Monferrato 1984, p. 912.

¹⁸ G. ZIROLIA, *Intorno agli statuti dei comuni liguri* cit., p. 58.

¹⁹ E. BESTA, *Dell'indole degli statuti locali del dogado veneziano e di quelli di Chioggia in particolare*, in *Studii giuridici offerti a Francesco Schupfer. II. Storia del diritto italiano*, Torino 1898, pp. 395-441. Il caso di Chioggia era ben noto alla storiografia, eppure il Besta non sembra dar conto della comparazione già effettuata da A. LATTES, *Studii di diritto statuario. I. Il procedimento sommario o planario negli statuti. II. Nuovi esempi d'identità statutaria*, Torino 1886, pp. 104-105.

²⁰ E. BESTA, *Fonti* cit., pp. 604-608.

²¹ Tra i diversi fraintendimenti ricordo che gli statuti di Castellaro menzionati a p. 605 non possono essere messi assieme a quelli di Taggia o Lingueglietta, perché si tratta di quelli di Castellar vicino a Mentone; ma gli esempi si potrebbero moltiplicare (cfr. R. BRACCIA, *Processi imitativi e circolazione dei testi statuari: il ponente ligure*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, p. 57).

²² R.S. LOPEZ, *Genova marinara nel Duecento. Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante*, Messina-Milano 1933, p. IX. In effetti si è scontato a lungo un orientamento segnalato da G.G. Musso a un convegno del 1968: « Quella di Genova è soprattutto una storia esterna; storia dei genovesi rivolti fuori nel mondo; quindi la storia interna, della popolazione, del territorio, è una cosa che a ragione o a torto, esula un po' dal nostro abituale interesse » (*Problemi e*

più generale disinteresse per fonti di tal genere. Certo è che per lungo tempo lo studio degli statuti della Liguria è stato in gran parte limitato a quelle che Grendi ha felicemente definito « periferie storiografiche »²³. Al punto che l'inversione di tendenza rappresentata dagli studi di Vito Piergiovanni è passata talvolta inosservata presso differenti settori della medievistica, che pure avrebbero potuto far fruttare tali ricerche²⁴.

Studio degli statuti, studio delle istituzioni, studio del territorio sono temi diversi, eppure in gran parte correlati e connessi. La storia "costituzionale" di Genova (e della Liguria) sconta ancora il permanere di molteplici luoghi comuni: voglio ricordare il mito dell'"assenza di stato", colpa o merito - a seconda degli orientamenti - del famigerato "individualismo" dei genovesi (senza peraltro domandarsi quale fosse la natura delle coeve amministrazioni in Italia o in Europa, né che cosa fosse questo individualismo)²⁵; oppure il « pays féodal » escogitato da Heers (con l'invenzione cartografica di feudi che nel '400 non esistevano più da lungo tempo); oppure l'« arcaismo » - un altrettanto infausto giudizio comparativo, a prima vista applicabile quasi a ogni periodo della storia genovese e ligure²⁶. In realtà oggi si sente la necessità di un avvertito ritorno alle fonti, proprio perché solo così si può abbandonare la curiosa condizione di periferia storiografica atipica. Nelle pagine che seguono, dunque, indicherò (come ho sopra accennato) alcuni percorsi di lettura e ipotesi per ricerche future.

2. *Libri iurium, brevia, capitula*

Prendendo quindi le mosse dalle origini non si può non ricordare come anche per la Liguria siano rimaste precoci testimonianze di elaborazione di norme di diritto proprio: è il periodo della formazione dei comuni, così ricco di produzione documentaria ed esperienze legislative, caratterizzato, poi, dai grandi conflitti con l'impero, da Federico I a Federico II²⁷. Se l'attenzione per Genova nel XII secolo si è rivolta in prevalenza ai *brevia* (per i quali si sente la necessità di nuove edizioni e studi)²⁸, non sembra inutile richiamare qualche aspetto del parallelo processo di scrittura di statuti e *libri iurium*, particolarmente evidente per il periodo degli inizi (ma di cui vi sono tracce più o meno significative anche in seguito). Il fenomeno è noto sia nelle linee generali,

ricerche per l'atlante storico italiano dell'età moderna, a cura di M. BERENGO, Firenze 1971, p. 71).

²³ E. GRENDI, *Storia di una storia locale* cit., p. 77 e sgg.

²⁴ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo* cit.; a mero titolo di esempio ricordo i saggi di S. EPSTEIN, *Wills and Wealth in Medieval Genoa, 1150-1250*, Cambridge Mass. 1984; ID., *Genoa & the Genoese, 958-1528*, Chapel Hill London 1996, pp. 66-69.

²⁵ Perfino E. GRENDI ha bruciato qualche granello d'incenso su questo altare: cfr. *Introduzione alla storia moderna della Repubblica di Genova*, Genova 1973, p. 214: « lo stato genovese reca fortemente l'impronta delle sue origini "privatistiche" ».

²⁶ Se l'uso di tale parametro può avere qualche senso per valutare l'esperienza istituzionale di fine Settecento (cfr. G. ASSERETO, *La Repubblica Ligure. Lotte politiche e problemi finanziari (1797-1799)*, Torino 1975, p. 12), è possibile che sia applicabile in modo eguale al Quattrocento? Si veda in proposito J. HEERS, *Gênes au XVe siècle*, Paris 1961, p. 591 e sgg. (e per la cartografia cfr. pp. 680-681): in quest'opera si arriva al punto di affermare che nelle città della riviera di ponente « Gênes n'y envoie aucun fonctionnaire » e in questo fantasioso elenco si pone anche Porto Maurizio, che non era una città, e che però era addirittura la sede di uno dei vicariati cui erano sottoposte le riviere; sul libro di Heers cfr. le osservazioni di V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Atti del Convegno, Genova 24-27 ottobre 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n. s., XXIV/2, 1984) p. 447.

²⁷ La bibliografia in argomento, come è notorio, è sterminata: ricordo qui alcune delle letture che recentemente mi sono state più utili: H. KELLER - J. W. BUSCH, *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit*, München 1991; ... *colendo iustitiam et iura condendo. Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento*, a cura di A. ROMANO Roma 1997; C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998; H. KELLER, *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998, pp. 61-94; *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale* cit.; *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII)* cit.

²⁸ Il volume di F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della Compagna genovese*, Milano 1939, è del tutto superato, visto che, tra l'altro, non sembrava conoscere nemmeno la riedizione precedente, contenuta nel *Codice diplomatico della Repubblica di Genova dal DCCCCLVIII al MCLXIII*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d'Italia pubblicate dal R. Istituto storico italiano per il Medio Evo, 77, 78, 79), I, pp. 153-166, 350-359, e che dava per perduti i manoscritti del 1157 e del 1161 (attualmente conservati in BCB e ASG).

sia per diverse zone della Liguria, sia in specie per Genova²⁹. La più ricca documentazione di questa città permette confronti aggiuntivi e quindi qualche considerazione supplementare. In uno dei più antichi frammenti dello statuto genovese si trova il seguente passo:

ut autem validiora in perpetuum teneantur, laudem *in registro scribi faciam et testari*, si laus illa in registro comunis scripta non esset, videlicet quod perpetuo firma sit et inviolata servetur³⁰.

Dai termini utilizzati si deduce che il capitolo traeva origine da una *laus* consolare (in tale contesto il termine è usato come sinonimo di decreto, di statuto, e non come sentenza); per renderla in qualche modo perpetua era posta *in registro comunis*, che non era soggetto, ai fini della sua validità, al giuramento annuale, come erano invece i *brevia* dei consoli. Locuzioni simili ricorrono anche in altre circostanze, tra cui, ad esempio, in una *laus* dei consoli del Comune del 1168 riportata sempre nel *liber iurium*:

Quod ideo factum est quoniam per emendatores brevium qui pro comuni totius civitatis utilitate electi fuerant et consuetudinem civitatis reformaverant, iuramento coacti fuerunt secundum modum et tenorem superius diffinitum laudare et *in registro hoc facere scribere ac testari*³¹.

Nel primo caso sopra ricordato non vi è un termine di paragone per comprendere quale fosse in realtà il contenuto riportato nel *liber iurium* (anche se il permanere di certe formule nei *capitula* fa propendere per una sostanziale identità), mentre nel secondo, il testo tramandato dal *registrum* può essere confrontato con quanto gli emendatori dei *brevia* scrissero successivamente: questa *laus* si ritrova infatti “tagliata” e “rimontata” in due capitoli della redazione duecentesca (§§ 54 e 102, con un’ulteriore ripresa nel § 112)³².

Nella giovane cancelleria genovese il lavoro di scrittura, utilizzo (e riutilizzo) dei testi era intenso, muovendosi tra i diversi tipi di libri, pergamene, *brevia* e quelli che (a poco a poco) diventeranno gli statuti³³. Altri casi come quelli ora menzionati possono essere posti in evidenza: il breve sui

²⁹ Cfr. le considerazioni di F. GABOTTO nell’introduzione a E. MILANO, *Il «registrum comunis Albe»*, Pinerolo 1903 (Biblioteca della Società Storica subalpina, XX), I, pp. VIII-IX e la recente messa a punto di T. SCHARFF, *Zur Sicherung von Verträgen in Eiden kommunaler Amtsträger und in städtischen Statuten (ca. 1150-1250)*, in H. KELLER - J. W. BUSCH, *Statutencodices* cit., pp. 15-24. Ricco di materiale normativo e testi statutari è il registro vescovile noto come *codice Pelavicino* (M. LUPO GENTILE, *Il regesto del Codice Pelavicino*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XLIV, 1912; *Corpus Statutorum Lunigianensium* cit., I; *Alle origini della Lunigiana moderna. Settimo centenario della redazione del codice Pelavicino*, Atti del convegno, in « Memorie della Accademia lunigianese di scienze “Giovanni Capellini” », LVII-LVIII, 1987-1988); ancora agli inizi del Quattrocento nel *registrum* savonese era trascritto lo statuto di Quiliano (*I Registri della Catena* cit., I, pp. 303-338). Per Genova G. LASTIG, *Entwicklungswege* cit., pp. 213-214; G. CARO, *Die Verfassung Genuas* cit.; *I Libri Iurium* cit., *Introduzione*, p. 42. Per termini ulteriori di comparazione cfr. E. FALCONI, *In margine all’edizione del “Registrum Magnum”: ipotesi di una ricerca sugli antichi statuti comunali di Piacenza*, in « Archivio storico per la province parmensi », s. IV, XXXVI (1984), pp. 427-445.

³⁰ C. DESIMONI, *Frammento di Breve genovese del consolato de’ placiti scoperto a Nizza e comunicato alla Società dal Cavaliere Pietro Datta*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », I (1858, ma 1862), p. 90: *Ut nullus ianuensis compellat alium ad extraneam curiam* (corsivo mio); sul frammento cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., pp. 22-26; il passo è sostanzialmente identico nei cosiddetti *Statuti di Pera* (V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 734), in cui sono cadute le parole *testari* e *comunis*.

³¹ *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 293 (corsivo mio); e cfr. formule simili a p. 171 (documento del 1148) e 269 (1157). Sul problema del cospicuo (e mancante) registro del XII secolo cfr. *I Libri Iurium* cit., *Introduzione* pp. 19-42.

³² V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 622, 656, 666; sulla *laus* del 1168, che sarà utilizzata anche negli statuti duecenteschi di Savona e Albenga, cfr. *infra*.

³³ A. ROVERE, *L’organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del convegno internazionale di studi, Genova - Venezia, 10 - 14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI e D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/1; edito anche dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), pp. 103-128; EAD., *Comune e documentazione*, in *Comune e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*, Atti del convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLII/1, 2002), pp. 261-298.

falsari della moneta genovese del 1139 (ripreso in quello del 1143 ed ulteriormente aggiornato nei *capitula* duecenteschi)³⁴; il divieto di portar armi e legname ai *sarraceni*³⁵; il divieto di testimoni forestieri; l'abolizione della *tercia* e la disciplina dell'antefatto³⁶.

Se quindi dal primo *liber iurium* si possono trarre utili informazioni per comprendere il processo di formazione dei più antichi *brevia* e dei successivi *capitula*, è sempre la medesima fonte a fornire ulteriori notizie su come la composizione dei *brevia* si sviluppò tra XII e XIII secolo, e come evolse verso la forma "statuto". Nello stesso *liber iurium* e in coeve scritture si possono trovare tracce di un procedimento che è in qualche modo specularmente a quello sopra accennato (materiale statutario nel *registrum*), vale a dire che nei *brevia* si riportavano anche documenti di tipo pattizio (o rinvii agli stessi) per impegnare al rispetto dei patti i consoli futuri (o, come scrivevano, *qui pro tempore in regimine civitatis fuerint*)³⁷.

Nei *brevia* oggi noti sono rimaste poche prescrizioni in proposito. In realtà, in quelli genovesi del XII e XIII secolo (come pure in quelli savonesi perduti) questa presenza doveva essere ben più massiccia³⁸. Da una ricerca non certo esaustiva e sistematica, si sono riscontrate per il momento poco meno di quaranta occorrenze differenti (primo *liber iurium* e pergamene coeve), che servono a chiarire alcuni aspetti del tema. Le formule usate sono abbastanza ripetitive, ma tutte contengono un impegno a fare scrivere nel *breve* (e poi nello *statuto*) l'obbligo di rispettare quel determinato patto (con città, con famiglie signorili, etc.). Per comodità del lettore se ne riproducono due:

faciemus iurare consulibus intraturis post nos quod conventus istum observent et capitulum illud non removebitur de brevi consulum comunis usque XXVIII annos³⁹.

Predicta omnia pro comuni Ianue promittimus vobis attendere et observare et per emendatores huius anni faciemus emendari quod comune Ianue teneatur observare predicta et non possit contravenire et in brevi compagne faciemus apponi quod omnes homines huius civitatis inde teneantur⁴⁰.

Non fosse per l'alto numero delle occorrenze, si potrebbe pensare ad un impegno enunciato e poco

³⁴ *I Libri Iurium* cit., I/1, pp. 38-39; F. NICCOLAI, *Contributo* cit., pp. 112-113; V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 701.

³⁵ *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 223; menzionato negli statuti duecenteschi (V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 732) compare, modificato, in appendice a copie quattrocentesche degli statuti, con un titolo che richiama la stesura duecentesca, *De deveto lignaminis et armorum ad sarracenos non portandorum* (cfr. AST, *Corte, Biblioteca antica* T. IV. 12; BUG, Ms. B. VI. 13; V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 288).

³⁶ *I Libri Iurium* cit., I/1, pp. 268-269; V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 621. Il problema della validità dei contratti e dell'assicurare valore probatorio alle scritture è molto sentito in questo momento e si intreccia con problematiche differenti: oltre al decreto del 1144 *De contractibus firmis habendis* (su cui cfr. A. ROVERE, *I "publici testes" e la prassi documentale genovese, secc. XII-XIII*, in *Serta antiqua et mediaevalia* I, Roma 1997, pp. 291-332), si veda come vi siano ben tre *laudes* nel 1147-1148 relative ai contratti delle donne (*I Libri Iurium* cit., I/1, pp. 119-120, 144-145, 171, 204-205). Sull'antefatto il più recente contributo è di R. BRACCIA, «*Uxor gaudet de morte mariti*»: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali, in «*Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*», XXX (2000-2001), pp. 76-128 (in specie 84-90), cui si rinvia anche per la precedente bibliografia.

³⁷ Sul tema cfr. E. BESTA, *Fonti* cit., p. 522-523; per esempi di altre città cfr. *I Registri della Catena* cit., I, p. 29; G. CHIODI, *Scelte normative degli statuti di Spoleto del 1296*, in *Gli statuti comunali umbri*, a cura di E. MENESTÒ, Spoleto 1997, p. 125; M. VALLERANI, *I rapporti intercittadini nella regione lombarda tra XII e XIII secolo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale* cit., pp. 288-289.

³⁸ In quello del 1143 era scritto: «*nos erimus districti sacramento Populo Lucensium et Populo Pisanorum et Populo Terdonensium sicut conventiones inter nos et illos scripte sunt*» (F. NICCOLAI, *Contributo* cit., p. 113); al momento non sembra essere rimasto un patto con Lucca anteriore al 1143; mentre nel *breve* del 1157 puntuale è il rinvio agli accordi con Emanuele Comneno del 1155 (cfr. *Ibidem*, p. 126 e *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 262 e sgg.). Per quanto riguarda Savona gli accordi con il marchese Enrico del 1179 prevedevano che «*sicut superius scriptum est per omnia in brevi ubi iurant consules Saone singulis annis scribere faciemus ... similiter in brevi compagne quociens renovabitur compagna scribere faciemus quod qui iuraverint compagnam teneantur hanc conventionem observare*» (*I Registri della Catena* cit., I, p. 64).

³⁹ *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 268 (accordi con Martino conte di Lavagna e altri del 1156).

⁴⁰ *Ibidem*, I/3, p. 318 (accordi con i da Passano del 1211); e cfr. M. GIORDANO, *Manoscritti di immunità concesse alla famiglia Da Passano*, in «*Atti della Società Ligure di Storia Patria*», n.s., XXXIV/2 (1994), pp. 226-228.

rispettato, eppure non vi è motivo di dubitarne, visto che proprio dai patti con Savona del 1251 vengono precisi e importanti riscontri: negli accordi fu stabilito

quod anno futuro fiet capitulum quod ponetur in libro capitulorum Ianue et Saone et in brevi compagne ad quod iurant homines de compagnis Ianue et in brevi ad quod iurant homines Saone de predictis attendendis et observandis, quod capitulum singulis annis potestates et rectores Ianue et Saone teneantur attendere⁴¹.

Che tale impegno fosse stato effettivamente scritto nei rispettivi statuti è confermato da due testimonianze incrociate: in una pergamena conservata all'Archivio di Stato di Savona, risulta che nel 1281 il capitolo « de convencionem Saone observanda » fu tratto « de volumine capitulorum comunis Ianue »; mentre un'altra copia delle stesse convenzioni è così sottoscritta: « exemplatum est ut supra de volumine seu libro capitulorum comunis, manu mei Iacobi Teste de Saona notarii sumptum et ut supra de libro capitulorum civitatis Saone »⁴².

Questa documentazione non solo mette in luce l'importanza che era data alle pattuizioni (tema fondamentale nella storia degli stati italiani ed europei, e che, come si avrà modo di vedere, caratterizzerà anche l'esperienza ligure), ma porta all'interno del laboratorio statutario genovese del XII-XIII secolo, che non si differenzia molto da quello di altre città italiane (nelle quali, come è noto, vi potevano essere contemporaneamente più raccolte di diritto proprio)⁴³.

Nei tre *brevia* del XII secolo (il primo del 1143 dovrebbe essere attribuibile in prevalenza ai consoli del Comune, quelli del 1157-1161 sono della Compagna) vi sono diversi riferimenti all'esistenza coeva di un altro *breve*, quello dei consoli dei placiti:

De illis lamentationibus que ante nos venerint et determinatim non fuerint scripte in brevi consulum de placitis faciemus iusticiam bona fide ... De illis quoque que pertinent consulibus de placitis ero districtus stare in laude ipsorum, sicut determinatum est in brevi consulatus eorum⁴⁴.

Purtroppo per Genova non è rimasta una stesura del *breve* dei placiti del XII secolo secondo la forma allora utilizzata (mentre, si sa, parti di esso sono identificabili all'interno dello statuto del secolo successivo)⁴⁵. Nelle menzionate testimonianze del *liber iurium* si trova un solo riferimento al *breve* dei placiti, indicato tuttavia in modo impreciso (« iuramus quod per emendatores brevium

⁴¹ *I Libri Iurium* cit., I/4, p. 157.

⁴² A. ROCCATAGLIATA, *Pergamene medievali savonesi*, in Società Savonese di Storia patria « Atti e memorie », n. s., XVI-XVII (1982-1983), I, pp. 211-212 e ASG, *Ms. membranacei* I, c. 90 r. D'altronde negli statuti di Savona e di Albenga vi sono capitoli dedicati al rispetto delle convenzioni – in quelli di Savona con Albenga; e con Genova in quelli di Albenga: cfr. M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n. s., XXXVII/2 (1997), p. 147; L. BALLETTTO, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, Bordighera-Genova 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, 17-18), I, pp. 158-159; *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Genova 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III), p. 17. La stretta interdipendenza tra statuto e patti era particolarmente sottolineata ad Albenga: nel capitolo *De conventionibus exemplandis* era previsto che « omnes conventiones quas commune Albingane habet cum aliqua persona, universitate vel loco, capitulo vel conventu, debeant exemplari atque scribi in uno quaterno vel pluribus; quod quaternum ponatur in fine libri capitulorum presentium, ita quod possit inde levare vel removeri et in alio libro poni; et sic omni anno mutantur in libro capitulorum quo utitur curia Albingane » (*Ibidem*, p. 166; altre convenzioni sono richiamate a pp. 144, 193, 206).

⁴³ M. ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti città territori* cit., in specie pp. 149-155; C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani* cit.; *Gli statuti comunali umbri* cit., *passim* (si vedano in particolare i saggi di Tangheroni, Trombetti Budriesi, Chiodi).

⁴⁴ F. NICCOLAI, *Contributo* cit., pp. 107 e 120. Manca uno studio recente sul sistema istituzionale del Comune e della Compagna nel secolo XII-XIII: notizie più o meno affidabili, più o meno ripetitive, in G. CARO, *Die Verfassung Genuas* cit.; U. FORMENTINI, *Genova nel basso impero e nell'alto medioevo*, in *Storia di Genova dalle origini al tempo nostro*, II, Milano 1941; I. PERI, *Genesi e formazione del comune consolare a Genova*, in « Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo », s. IV, XI (1952), pp. 5-63; ID., *Ordinamento del comune consolare*, *Ibidem*, pp. 65-198; V. VITALE, *Il comune del podestà a Genova*, Milano-Napoli 1951. In questa sede non si possono dare che per conosciute molte informazioni che pure sarebbe necessario discutere più analiticamente.

⁴⁵ Cfr. l'introduzione di G.B.F. RAGGIO all'edizione del *breve* del 1143 in HPM, II, pp. 237-239; C. DESIMONI, *Sul frammento di Breve* cit., p. 101.

faciemus collocari et scribi in brevi consulum comunis et placitorum atque compagne »), quasi vi fosse un unico *breve consulum comunis et placitorum atque compagne*⁴⁶. Le altre attestazioni, viceversa, tendono a identificare con più precisione un *breve* (dei consoli) del Comune, che dal 1200 viene progressivamente sostituito da *capitulum* o *statutum*⁴⁷; seguono occorrenze in cui *comune* e *compagna* sono affiancati⁴⁸; altre in cui invece si menziona il solo *breve compagne*⁴⁹; altre, infine, in cui i *brevia* - quello del Comune e quello della Compagna - sono distinti⁵⁰.

È tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo che, almeno per le due città più importanti, si assiste al passaggio dalla forma *breve* alla forma *statuto*; in realtà minori il *breve* (e/o concessione) resta ancora la forma prevalente⁵¹. Genova e Savona presentano però uno stato della documentazione diversamente, specularmente, lacunoso.

Come si è detto, per Genova vi sono *brevia* del XII secolo (Comune, Compagna), non quello dei consoli dei placiti e neppure (come adesso si vedrà) la prima redazione statutaria del XIII secolo. Per Savona non vi sono *brevia*, mentre è rimasta la prima stesura dello statuto - la più antica di tutta la Liguria⁵².

Una testimonianza su come si sia passati da un testo redatto in forma soggettiva, senza rubriche, senza un particolare ordine che non fosse la mera distinzione dei *brevia* stessi, ad una forma di scrittura più evoluta proviene da alcuni documenti contenuti nel secondo registro della curia arcivescovile. Nel 1193, infatti, i consoli dei placiti sentenziano a favore della curia, motivando che « speciali capitulo tenebantur inde consilium sapientis a meliori sapientiori et legatiori [!] quem invenire possent per se vel per suas litteras, secundum tenorem capituli ... habito itaque hoc tali consilio, quod consules sequi specialiter tenebantur ». La procedura è quella ben nota del ricorso al *consilium sapientis*, e in tale occasione fu interpellato uno *iudex* e console milanese, Guglielmo Calziagrisia⁵³.

Il riferimento non è più al *breve*, bensì ai *capitula*, e all'interno dello statuto genovese si trova infatti un *capitulum* che, per diversi motivi sostanziali e formali (non ultimo il fatto di essere scritto in forma soggettiva), è senz'altro quello cui rimandavano i consoli dei placiti:

Petam consilium extra districtu [!] Ianue ab uno vel pluribus ex sapientioribus iuris peritis quem vel quos credam esse in civitate illa seu loco in qua vel quo mitam pro consilio

⁴⁶ *I Libri Iurium* cit., I/2, p. 358.

⁴⁷ 1168: « in brevi consulatus comunis emendari faciant et collocari » (*Ibidem*, I/1, p. 319); 1200: « conventionem hanc iurare faciam observare et per emendatores in capitulo emendari et collocari quod potestas sive consules intraturi de conventionem ista observanda teneantur » (*Ibidem*, I/2, p. 417); 1242: « hoc anno creabimus emendatores super statutis comunis Ianue qui de hiis observandis facient capitulum speciale » (*Ibidem*, I/7, p. 86); 1252: « potestates vel consules pro regimine civitatis iurabunt ponere hoc capitulum in brevi seu capitulis potestatis » (*Ibidem*, I/4, p. 259).

⁴⁸ 1192: « faciemus scribi in brevi consulum comunis et compagne » (*Ibidem*, I/3, pp. 83-84); 1192 « quod in brevi consulum Communis Ianue et Compagne per emendatores emendari facient, ut quicumque consul communis Ianue fuerit pro tempore aut de Compagna ianuensi inde de prescriptis omnibus observandis sine fraude teneatur et quod quicumque fuerit brevium emendator id non auferet, nec minuet de brevi consulum Communis et Compagne » (*Codice diplomatico* cit., III, pp. 76-74); per un testo del 1228 cfr. *infra* nota 66.

⁴⁹ 1166: « relinquemus per scriptum sequentibus post nos consilibus ut cogant emendatores brevium emendare in brevi compagne ... » (*I Libri Iurium* cit., I/1, p. 307), e per il 1211 cfr. il documento citato a nota 40.

⁵⁰ 1186: « capitulum in brevi consulum comunis et in brevi compagne ... fieri faciemus et collocari » (*Ibidem*, I/2, p. 376); per il 1251 cfr. *supra* p. 12.

⁵¹ Cfr. per Sarzana L. PODESTÀ, *Statuti di Sarzana* cit., riedito in *Corpus Statutorum Lunigianensium* cit., I, pp. 127-178; per Villaregia, N. CALVINI-A. SARCHI, *Il principato di Villaregia*, Sanremo 1981², pp. 129-133.

⁵² M. CALLERI, *I più antichi statuti* cit., pp. 129-130, 137, data la redazione a prima del 1230, eseguita « estrapolando norme diverse dai registri comunali e da testi precedenti redatti in forma di Breve ».

⁵³ L.T. BELGRANO, *Il secondo registro* cit., p. 234 (e cfr. pp. 305-307 per un'altra controversia del 1209 contenente un *consilium*). Sul *Calziagrisia* cfr. la scheda riassuntiva di T. BERHMANN, *L'atto giuridico e il suo pubblico. Osservazioni partendo da documenti milanesi e novaresi del XII e XIII secolo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale* cit., p. 199. Sul tema in generale cfr. G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*. I. (secoli XII-XIII), Milano 1958; per un aggiornamento cfr. la messa a punto di M. ASCHERI, *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del consilium sapientis*, in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, a cura di M. ASCHERI, I. BAUMGÄRTNER, J. KIRSHNER, Berkeley 1999, pp. 11-53.

habendo per meas literas...⁵⁴.

Nei dispositivi delle delibere dei consoli degli anni immediatamente successivi si trovano spesso locuzioni del tipo « iuxta capituli seriem » o « sicut ex capituli serie », che stanno ad indicare l'esistenza di un testo già ordinato con rubriche⁵⁵. E infatti nel 1202, sempre all'interno di un'altra sentenza (questa volta di arbitri), è contenuto un preciso riferimento al fatto che si è ormai passati dai *brevia* ad un nuovo "oggetto", il *capitulum*: la parte soccombente non aveva esibito l'*instrumentum* da cui risultasse

illas terras suas fore emptione vel cambio vel titulo medii tercii seu quarti pastini, sicut in capitulo consulum de placitis continetur, videlicet de questione terre inter dominum et manentem⁵⁶.

Nel passo riportato si trova la citazione puntuale di una rubrica presente nei successivi statuti⁵⁷. Un'ulteriore menzione statutaria si ha nuovamente nel 1205, quando i consoli sentenziano a favore dell'arcivescovo affermando che « dominus Archiepiscopus non facit iuramentum calumpnie, nisi sicut continetur in capitulo »⁵⁸. Un'indagine sistematica nelle fonti notarili e giudiziarie potrebbe senza dubbio portare a sostanziose informazioni aggiuntive⁵⁹.

Insomma, pur in assenza di documentazione diretta, si può dire che a Genova tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo si moltiplicano le tracce non più solo di *brevia*, ma anche di quelli che saranno poi chiamati *volumina capitulorum*; il percorso fu seguito in modo analogo e quasi contestuale a Savona e ad Albenga. Sebbene non vi siano elementi certi per la datazione, un volume riconosciuto come "statuto", strutturato in rubriche, è ormai presente, e dopo questo *Urtext* genovese, scomparso, viene quello savonese⁶⁰.

L'oggetto (fisico, giuridico) è ormai univocamente riconoscibile agli occhi dei contemporanei: in un *consilium* del 1218 i *sapientes* esterni (cui era stato evidentemente inviato in estratto) scrivono «

⁵⁴ V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 624.

⁵⁵ L.T. BELGRANO, *Il secondo registro* cit., pp. 210, 266, 269. Non va dimenticato che in un capitolo è rimasto un riferimento al podestà Giacomo Maineri, che ricoprì tale carica nel 1195 (C. DESIMONI, *Frammento di Breve* cit., p. 87; V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 688).

⁵⁶ L.T. BELGRANO, *Il secondo registro* cit., p. 262.

⁵⁷ La rubrica *De pensione* [!] *terre inter dominum et manentem* si apre con queste parole: « Si terra vel de terra vel terris placitum fuerit ante me inter Ianue civem et rusticum seu habitatorem ipsius ville seu ministrum ecclesie et rusticum seu habitatorem ecclesie vel alium per se vel suum antecessorem habentem terram seu causam sub titulo emptionis aut dacionis vel permutacionis seu dotis aut medii pastini seu tercii vel quarti vel alio modo... » (V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 608-609). Nell'altro testimone la rubrica è più correttamente intitolata *De questione inter dominum et manentem*: BRT, *St. P.* 291, c. 39 v. Per coevi contratti di concessione *titolo medii pastini* cfr. *Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1224)*, I, a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la storia della Liguria, V), pp. 231-232, 338-340; sull'importanza di questi contratti aveva già richiamato l'attenzione R.S. LOPEZ, *Aux origines du capitalisme génois*, in « *Annales d'histoire économique et sociale* », IX (1937), p. 439.

⁵⁸ L.T. BELGRANO, *Il secondo registro* cit., p. 287; V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 575-577. Sul tema del *iuramentum calunniae* e della condizione dei chierici cfr. N. SARTI, *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, Milano 1995, in specie p. 73 e sgg.; per una disciplina analoga a quella genovese cfr. *I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164*, a cura di O. BANTI, Roma 1997 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates. 7), pp. 57, 86; F. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa*, II, Firenze 1870, pp. 847-851.

⁵⁹ Cfr. ad esempio il riferimento contenuto nel testamento del 1217 pubblicato in *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, a cura di G. AIRALDI, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi, 3), p. 101: « secundum formam capituli de uxorbis premortuis occasione antifacti »; dovrebbe corrispondere al capitolo *Que quantitas dotium remanere debeat marito uxore defonta* degli statuti successivi (V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 674-675). Per un termine di paragone cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Sugli statuti milanesi negli atti giudiziari della prima età viscontea (1277-1300)*, in « *Archivio Storico Ticinese* », XXXII (1995), pp. 161-170.

⁶⁰ La prima citazione di statuti ad Albenga risale al 1222: cfr. *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., p. XLIV. Si pone il testo di Savona come immediatamente successivo a quello di Genova perché contiene passi che derivano da quello (cfr. M. CALLERI, *I più antichi statuti* cit., p. 129, e *infra*); altre testimonianze in A. ROCCATAGLIATA, *Tracce di antichi statuti nelle pergamene medievali savonesi*, in Società Savonese di storia patria « *Atti e Memorie* », n.s., XX (1986), pp. 57-68.

visis allegationibus... et statutis Ianue »⁶¹.

L'anno con la testimonianza più significativa è il 1221: in quella occasione anche gli statuti genovesi subirono le premurose attenzioni della curia romana. Come fece scrivere il vescovo di Tortona, su mandato del cardinale Ugolino d'Ostia:

interpellavi dominum Lorengum de Martinengo, potestatem Ianuensem, ut exhiberet mihi secum inspecturo *capitularia* eiusdem civitatis, probaturo vel improbaturo si qua essent ibi capitula libertati ecclesie contraria et ipse respondit quod nulla erant ibi contraria libertati ecclesie et quod non pertinebat ad dominum papam vel eius nuncios ipsa inspicere, probare vel improbare, et ideo exhibere nolebat⁶².

Nonostante le resistenze del podestà (e, immaginiamo, dei cittadini) l'inviato pontificio provvide a dare una ripulita ai *capitularia* (così come in quello stesso periodo, e anche successivamente, fu fatto in altre città italiane):

Pronuncio capitula infrascripta non valere et precipio de capitularibus civitatis ea esse tollenda nec ultra illa vel alia libertati ecclesie contraria esse inserenda nec Ianue nec in eius districtu ... primum est de lamentatione clericorum non recipienda, nisi prius dederit pignus ... secundum est de clericis non recipiendis in testimonium pro ecclesiis suis ... tertium est de possessionibus in ecclesias vel clericos transmunitis compellendis ad expensas et collectas comunis ... excommunicando potestates, consules, consiliarios, emendatores qui contra predicta fecerint vel facere procuraverint vel usi fuerint eis⁶³.

Come risulta dalle rubriche richiamate, l'intervento di cancellazione (seguendo famosi canoni pontifici e conciliari) era teso a tutelare la "libertà ecclesiastica" dai tentativi esperiti dai comuni di limitare l'immunità fiscale e giurisdizionale dei chierici. Indubbiamente, in seguito, non si trovano più tracce di tali capitoli negli statuti genovesi, nonostante vi fosse già un passo nel breve del 1143 da cui erano forse discese le posizioni censurate nel 1221⁶⁴.

⁶¹ In un *consilium* del 1224 ricorrono termini analoghi « consideratis... capitulis seu statutis vestre civitatis » (L.T. BELGRANO, *Il secondo registro* cit., pp. 371-372, 446); nel 1225 al futuro podestà si impone « statuta... civitatis Ianue non videbitis prius prestitum iuramentum regiminis vestri que statuta iurare debebitis » (*Chartarum tomus secundus*, Augustae Taurinorum 1853, HPM, VI, col. 1336).

⁶² D. PUNCUH, *Liber privilegiorum ecclesie Ianuensis*, Genova 1962, p. 183 (corsivo mio). Un *capitularium comunis Ianue* compare anche tra i libri dati in pegno nel 1226 dal *magister* Giovanni da Cogorno (futuro arcivescovo) al canonico Bartolomeo di Cicagna, evidentemente non alieno da questo tipo di attività, visto che un mese dopo ricevette in pegno un *digestum novum*: cfr. *Liber magistri Salmonis sacri palatii notarii*, a cura di A. FERRETTO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXVI (1906), pp. 531, 567. Per l'uso di *capitularium* cfr. anche *infra* nota 66.

⁶³ D. PUNCUH, *Liber privilegiorum* cit., pp. 183-184. Sugli interventi pontifici e imperiali nei confronti dei comuni, la campagna "antiereticale" del 1221 (e le connesse correzioni di statuti) la bibliografia è ricca: cfr. G. LEVI, *Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, Roma 1890, *passim*; G. DE VERGOTTINI, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II. Le leggi del 1220*, Milano 1952, *passim*; A. PADOVANI, *L'inquisizione del podestà. Disposizioni antieretiche negli statuti cittadini dell'Italia centrosettentrionale nel secolo XIII*, in « Clio », XXI (1985), pp. 345-393; A. VAUCHEZ, *Ordini mendicanti e società italiana XIII-XV secolo*, Milano 1990, p. 119 e sgg.; T. SCHARFF, *Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit. Die Wirkung der Ketzer Gesetze auf die oberitalienischen Kommunalstatuten im 13. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 1996; G. ANDENNA, R. BORDONE, F. SOMAINI, M. VALLERANI, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino 1998, p. 446 e sgg.; M.G. DIRENZO VILLATA, *La constitutio in basilica Beati Petri nella dottrina di diritto comune*, in *Studi di storia del diritto*, II, Milano 1999, p. 151 e sgg. Per altri aspetti di carattere più generale cfr. PH. JONES, *The Italian City-State. From Commune to Signoria*, Oxford 1997, p. 424 e sgg.

⁶⁴ « Si aliquos testes invitaverimus ut veritatem iurent et iurare noluerint, de facienda vindicta sit in nostro arbitrio et in sacris ordinibus constitutos sic postulat ratio costringemus. Qui si iurare noluerint faciemus inde vindictam ut supra dictum est in nostro arbitrio » (F. NICCOLAI, *Contributo* cit., pp. 105-106). Una probabile traccia dell'intervento del 1221 si trova all'interno degli statuti successivi, nei quali vi è un riferimento al 1222 come anno di modifica di una disposizione (cfr. V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 743; cfr. anche pp. 565 e 572: *Ut capitula edita contra libertatem ecclesie sint cassa*).

Non è questa la sede per ricordare altre inframmettenze ecclesiastiche sugli *iura propria*⁶⁵. Qui è sufficiente essere riusciti a collocare in modo più preciso l'avvio di un'esperienza statutaria. Da allora in avanti le testimonianze si ripetono e, da un certo punto di vista, non necessitano di ulteriori e particolari commenti. Per un qualche tempo restarono ancora in uso diversità lessicali per designare l'oggetto, ma ormai era identificato⁶⁶.

⁶⁵ Negli statuti di Albenga risultano eliminati diversi capitoli di argomento "sensibile", sebbene non siano note testimonianze dirette di interventi ecclesiastici (cfr. *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., p. 91, 135-136, 342). Non è il caso di fare della "fanta-codicologia", ma forse è sintomatico che almeno due carte cadute nel volume savonese siano proprio in corrispondenza di rubriche in cui si trattava di questioni concernenti anche i chierici (M. CALLERI, *I più antichi statuti* cit., pp. 191 e 196). Interventi successivi a Genova sono segnalati in *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO, C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia d'Italia pubblicate dal R. Istituto storico italiano per il Medio Evo, 11-14 bis), IV, p. 23.

⁶⁶ Si segnalano alcuni documenti da cui risulta come anche il termine *statutum* stesse entrando nel linguaggio cancelleresco: nel 1222 negli accordi con Ventimiglia si precisa che « hec omnia predicta scribantur in statuto sive registro comunis Ianue » (*I Libri Iurium* cit., I/2, p. 467). Negli accordi del 1228 con i Clavesana è annotato: « teneamini apponere in statutis civitatis Ianue et compagne super quibus iurabunt annuatim potestas seu consules comunis Ianue pro tempore venientes... teneatur quilibet potestas vel rector sive consules comunis Ianue annuatim facere iurare emendatoribus capitulorum sive statutorum civitatis Ianue si fuerint quod ipsi predictum capitulum sive statutum confirmabunt » (*Ibidem*, I/3, p. 102). Nello stesso anno, in un altro patto, si usa invece sia *capitularium* sia *breve capitulorum*: A. FERRETTO, *Documenti intorno alle relazioni fra Alba e Genova (1141-1270)*, Pinerolo 1906 (Biblioteca della Società Storica subalpina XXIII), pp. 65-66. Per un termine di confronto sul progressivo affermarsi della terminologia cfr. P. CASTIGNOLI, *Per una nuova edizione degli statuti del comune di Piacenza. Problemi relativi alla datazione*, in « Bollettino storico piacentino », LXVII/1 (1972), pp. 1-20; sul problema, più in generale, cfr. la messa a punto di H. KELLER, *Tradizione normativa e diritto statutario in "Lombardia" nell'età comunale, in Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale* cit., pp. 160-173.